

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CXXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1913
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1913
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (3514) . . . . .	1913
PRESIDENTE . . . . .	1913, 1914, 1915, 1916
GRILLI GIOVANNI . . . . .	1914, 1915
ANGELINO PAOLO . . . . .	1914, 1916
ZUGNO . . . . .	1915, 1916
BIMA . . . . .	1915
RAUCCI . . . . .	1916
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1916

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amadei Giuseppe e Marzotto.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (3514).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ». Nella precedente seduta, dopo l'illustrazione del provvedimento fatta dal Relatore, si era svolta una discussione circa gli emendamenti presentati dal Relatore stesso e con le conseguenti osservazioni che, agli emendamenti in questione, erano state fatte dagli onorevoli Grilli Giovanni, Turnaturi ed Angelino.

Arrivati a questo punto penso che si potrebbe passare ad esaminare gli articoli del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

« All'articolo 39, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

**La seduta comincia alle 9,50.**

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione dei provvedimenti oggi all'ordine del giorno, il deputato Russo Spena sostituisce il deputato Russo Vincenzo.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

blica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti lettere:

« f) rilevare direttamente a mezzo di propri funzionari muniti di apposita autorizzazione indicante l'oggetto della rilevazione anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari gli elementi, dati ed informazioni in possesso di Enti pubblici, di società ed Enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati e di società ed istituti di assicurazione per singoli contribuenti o categorie di contribuenti;

« g) richiedere ai soggetti tassabili in base al bilancio, esclusi le aziende e gli istituti di credito, dati relativi alle vendite, agli acquisti o alle forniture verificatesi in un determinato periodo con clienti e fornitori, nominativamente indicati ».

GRILLI GIOVANNI. Per quanto riguarda l'articolo 1, lettera g), abbiamo ritenuto di non dover modificare il testo relativamente all'abrogazione delle parole: « esclusi le aziende e gli istituti di credito », saremmo dell'avviso, però, di aggiungere che fra le aziende e istituti di credito non siano compresi gli agenti di cambio e le società finanziarie. Preannuncio quindi che presenterò, al riguardo, un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno far presente che, al testo governativo, deve essere premezzo il seguente articolo 1 secondo quanto proposto dal Relatore Armani « All'articolo 25, secondo comma, del testo unico della legge sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunta la seguente lettera:

« d) l'ammontare delle pensioni e delle indennità di anzianità e di previdenza corrisposte ad ogni singolo percipiente, distinguendo le quote esenti, le quote assoggettate alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile con le diverse aliquote e la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare ».

L'emendamento Armani di cui ho dato testè lettura non abbisogna di ulteriori chiarimenti essendo già stato illustrato nella precedente discussione. Si tratta di aggiungere un'altra lettera al secondo comma dell'articolo 25 del testo unico della legge sulle imposte dirette.

GRILLI GIOVANNI. Questo emendamento contrasta, però, con quanto da me proposto con l'emendamento all'articolo 2 in quanto con tale mio emendamento si chiede che vengano esentate le pensioni sino a lire

360 mila annue e le indennità di anzianità fino a lire 1 milione.

PRESIDENTE. L'emendamento cui ha accennato ora l'onorevole Grilli è del seguente tenore:

« All'articolo 2 aggiungere, in fondo, le parole: Si intendono esenti le pensioni sino a 360.000 lire annue e le indennità di anzianità sino ad 1 milione di lire ».

L'emendamento è firmato dai deputati Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucci, Albertini.

Ora, l'articolo 2 presenta la tassabilità di un coacervo di redditi.

GRILLI GIOVANNI. In questo concordo con lei onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 2, infatti, così recita al suo secondo comma: « Il reddito del lavoro subordinato, è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le pensioni e le indennità di anzianità e di previdenza, sono assimilate al reddito del lavoro subordinato ».

Riterrei più opportuno modificare la dizione dell'emendamento proposto dall'onorevole Grilli Giovanni, nel senso che emendamento dovrebbe costituire un comma aggiuntivo così formulato:

« Tuttavia, sono esenti le pensioni sino » (questa ritengo debba essere la formulazione da adottare in quanto deve essere una forma positiva) « a 360 mila lire annue ». Si potrebbe anche impiegare la formula « non superiori a 360 mila lire annue ». Poi si potrebbe proseguire così: « e le indennità di anzianità ».

ANGELINO PAOLO. Dovrebbe essere aggiunta anche la locuzione « e di previdenza ». In tal modo, verrebbero compresi nelle agevolazioni, anche i dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. L'emendamento dovrebbe quindi proseguire con le parole: « e di previdenza non superiori a 1 milione di lire ».

A questo punto, però, mi sorge un dubbio. si può presentare il caso di una persona che percepisca una pensione ma che seguiti a lavorare. Mi domando se in questo caso la pensione debba o meno essere considerata tassabile. Nel caso in cui essa debba essere considerata tassabile, si dovrebbe da parte nostra specificare l'esenzione per i casi in cui la pensione costituisca l'unica fonte di entrate.

Mi riferisco a casi concreti che ho potuto io stesso notare. Posso citare il caso di un direttore di banca che gode di una pensione

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

della Previdenza sociale: si tratta una pensione di lire 22 mila mensili, ottenuta alcuni anni or sono riscattando con poche lire delle marche assicurative. Questa persona, seguita a svolgere la sua attività di direttore di banca. Però, una frazione modesta del suo reddito deriva da una pensione.

Sono d'avviso, quindi, di stabilire che risultino esenti le pensioni quando esse costituiscano l'unico cespite del contribuente.

GRILLI GIOVANNI. Il caso del pensionato che lavora direi che non è, umanamente, prevedibile, solitamente il pensionato è persona che oramai non lavora più.

Cheché se ne pensi, per gli operai è così. Quando l'operaio arriva ai 60 anni di età non riesce, nella maggior parte dei casi, a continuare il lavoro.

Non andrei, di conseguenza, ad aggravare il testo proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Non si tratta di aggravare una situazione ma di chiarirla.

GRILLI GIOVANNI. Secondo me, chi va in pensione dopo quaranta anni di attività, operaio o impiegato che sia, sono certo che non abbia possibilità di applicarsi più ad un lavoro. Ci potrà essere qualche caso eccezionale di funzionario dello Stato o di altro ente che ha svolto una vita di lavoro non troppo affaticante, ma sono dell'opinione che questo non potrà accadere per un operaio o un impiegato di aziende private.

Se c'è qualcuno che ha energie, risorse, per cui può fare qualche lavoro, lasciamogli godere le sue povere lire di pensione e non includiamo nella legge una norma di quel genere che per me è assolutamente inaccettabile!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho ritenuto di dover sollevare una questione che mi sembrava fondata nella realtà delle cose.

ZUGNO. Confesso che non ho ben compreso i termini della questione che si sta trattando.

PRESIDENTE. Prendiamo l'articolo 2 del testo ministeriale laddove esso dice: «...Il reddito del lavoro subordinato è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le pensioni e le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato».

L'onorevole Grilli Giovanni ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: «Tuttavia sono esenti le pensioni sino a 360 mila lire annue e le indennità di anzianità sino a un milione di lire». Siccome c'è un articolo 1,

aggiuntivo, dell'onorevole Armani il quale dice «All'articolo 25 secondo comma del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e aggiunta la seguente lettera: «d) l'ammontare delle pensioni e delle indennità di anzianità e di previdenza corrisposte ad ogni singolo percipiente, distinguendo le quote esenti, le quote assoggettate alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile con le diverse aliquote e la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare», io crederei, onorevole Grilli, che l'eccezione debba essere portata in relazione a questo articolo aggiuntivo proposto dal Relatore Armani.

BIMA. I redditi di lavoro subordinato sono già contemplati alla lettera a) dell'articolo 25 del testo unico delle imposte dirette. Sarebbe un'aggiunta pleonastica quella relativa alla specificazione del caso del pensionato che continua a lavorare.

Un pensionato che lavora percepisce, oltre la pensione, uno stipendio e per quest'ultimo incorre nella norma di cui alla lettera a) del predetto articolo 25 del testo unico delle imposte dirette.

PRESIDENTE. L'ipotesi formulata era quella di un pensionato il quale, pur essendo in pensione, continuava un'altra attività lavorativa; si poneva quindi la domanda se anche per costui l'esenzione per la pensione fino a 360 mila lire per la pensione dovesse continuare a permanere.

È chiaro che, in questo caso, il reddito va calcolato considerando il coacervo dei redditi. Comunque, questa eccezione che ho sollevato ho desiderato sottoporla alla valutazione degli onorevoli colleghi, ma, indipendentemente da questa eccezione, vi è da rilevare che l'onorevole Grilli ha presentato un emendamento e volevo fare osservare che questo emendamento aggiuntivo, a mio avviso, va collocato in sede dell'articolo 1 proposto dall'onorevole Armani, perché in tale articolo si tratta delle pensioni e delle indennità di previdenza e di anzianità.

In questa sede dovrebbe essere avanzata questa eccezione. Quando poi, si passerà all'esame dell'articolo 3, nel testo proposto dall'onorevole Armani, che intende modificare l'articolo 2 del testo governativo, sarà in quella sede che il secondo comma dell'articolo proposto dal Relatore Armani che recita «Il reddito del lavoro subordinato è costituito da tutte le retribuzioni, comunque denominate, effettivamente percepite in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le pen-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

sioni e le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato » dovrà essere completato con la seguente dizione: « salvo quanto disposto dall'articolo 1 ».

ZUGNO. Desidero chiedere un chiarimento in merito alla questione testé prospettata. Desidero, cioè, conoscere se si vuol fare distinzione fra reddito, esente da ricchezza mobile, per trattamento di attività di servizio o per altre ragioni, fino a un ammontare di lire 240.000 e reddito per trattamento di pensione fino a lire 360.000.

Se è questa l'impostazione che è stata finora data alla questione, debbo dire che non può assolutamente essere operata una discriminazione fra reddito derivante da attività lavorativa e reddito derivante da pensione.

Se la esenzione poi del reddito derivante da pensione viene portata alla somma di lire 360.000 anche gli altri redditi di lavoro debbono essere portati alla stessa cifra. Non è possibile fare una discriminazione fra reddito e reddito.

ANGELINO PAOLO. Non so quale valore possa avere la dichiarazione dell'onorevole Zugno in quanto mi pare difficile che vi possa essere un trattamento inferiore alle lire 360.000 annue.

La questione va rapportata, invece, al coacervo dei redditi.

PRESIDENTE. L'onorevole Zugno riporta alla norma generale l'eccezione proposta in quanto rileva che abbiamo in materia di ricchezza mobile, un abbattimento alla base, di lire 240.000 per cui questo abbattimento vale per tutti e quindi vale anche per la normativa che andiamo, ora, a creare. Viene, ora, ad essere introdotta nel sistema, una eccezione soggettiva per cui, se questo reddito deriva da pensione, il limite esente, sale a lire 360.000 annue. Ciò acquista significato se poniamo attenzione alle pensioni che abbiano una portata modesta.

Nella orma, però, viene detto che le pensioni sono esenti solo nel caso in cui non superino le lire 360.000 ciò che significa che, altrimenti varrebbe la normale regola dell'abbattimento a lire 240.000.

RAUCCI. È chiaro.

ZUGNO. Vorrei precisare. L'abbattimento del reddito a lire 240.000 è in funzione di una esenzione per chi non ha redditi di pensione; un'attività di servizio soggetta a imposta complementare, che superi le lire 240.000, ha questa cifra in funzione di detrazione. Ora in ogni caso, il limite deve essere sempre eguale, sia che si abbia un trattamento economico per

attività di servizio, sia che si abbia qualsiasi altro trattamento, anche pensionistico.

Non vedo la ragione per cui un impiegato che percepisca 360.000 lire annue (e ci sono anche dei dipendenti statali che non percepiscono più di lire 30.000 mensili di retribuzione, anzi, percepiscono meno e quindi, in sostanza non arrivano alle lire 360.000 annue) debba pagare la ricchezza mobile per la parte che supera le lire 240.000 e il pensionato, invece, non debba pagarla.

Ho l'impressione che si stia creando una norma non chiara.

PRESIDENTE. La proposta a cui ella onorevole Zugno vuol pervenire è questa: o rimane per tutti il minimo esente di 360 mila oppure è decisamente contrario all'emendamento.

RAUCCI. Ci troviamo di fronte a una proposta alternativa: o il minimo esente è per tutti di 360 mila oppure rimane per tutti fissato in 240 mila lire.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In questo momento riguardo all'emendamento prospettato non posso assumere un impegno di una portata veramente rimarchevole.

Il Ministro delle finanze aveva dimostrato la migliore buona volontà per evitare che il disegno di legge fosse rimesso all'Assemblea: mi ha dato precisi indirizzi in merito al provvedimento e quindi se si vuole presentare un emendamento di questo tipo, non posso assumere impegni in suo nome.

PRESIDENTE. È qui arrivata, pochi minuti fa, una comunicazione del Presidente della Camera di voler sospendere le sedute delle Commissioni in sede legislativa data la concomitanza dei lavori in Aula. Desideravo, per lo meno, portare a termine la discussione sull'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando, ma questo non è più possibile. Prego intanto il Sottosegretario di prendere nota delle proposte che sono state fatte e di riferire la questione al Ministro delle finanze in modo da poter rispondere, in altra seduta, in merito all'emendamento prospettato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 10,45.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI